



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

**DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Trieste, li 15 gennaio 2014

*Via S. Anastasio, 12
34134 Trieste*

Telefono 06 93833243 / Fax 040 422016

All' Ordine degli Avvocati
di GORIZIA
PORDENONE
UDINE
TRIESTE
TOLMEZZO

LORO SEDI

Prot. N.

85

Allegati

1

In risposta al foglio del

N.

Oggetto: Calcolo del Contributo unificato tributario. Modifiche introdotte dalla Legge di stabilità.

Si è con la presente a comunicare che il comma 598 dell'art. 1 della L. n.147 dd. 27.12.2013 (Legge di stabilità) ha apportato una modifica all'art. 14 del D.P.R. 115/1992 che risulta così modificato: *“Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”*.

Pertanto, nel caso in cui con un unico ricorso in appello sia impugnata una sentenza attinente a più atti, nella dichiarazione del valore della controversia prevista dall'art. 14, sarà necessario indicare il valore della materia del contendere, suddiviso per ogni singolo atto impositivo,

determinato secondo i criteri previsti dall'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 546/92 e tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza impugnata in relazione all'atto medesimo.

Conseguentemente, il contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo dell'appello dovrà essere determinato in relazione al valore dichiarato per ogni singolo atto impositivo degli importi previsti dall'art. 13, comma 6-quater del D.P.R. 115/2002 e costituito dalla sommatoria degli importi dei contributi unificati medesimi come sopra determinati.

Al fine di agevolare la procedura di calcolo dell'ammontare complessivo del C.U., si è provveduto a predisporre l'allegato file in formato xls - con formule di calcolo già impostate - che potrà essere compilato, stampato e allegato alla nota di iscrizione al ruolo.

Si coglie, inoltre, l'occasione per ricordare che da dicembre 2012 è stato introdotto il nuovo contrassegno per il pagamento del contributo unificato in ambito tributario, contrassegno che deve essere utilizzato in sostituzione al contrassegno generico.

Si pregano codesti Ordini professionali di portare a conoscenza dei propri iscritti il contenuto della presente comunicazione affinché si possano adeguare alle nuove disposizioni normative.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Chiara OBIT)

